

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 3)	7
Missioni vevoli nella seduta del 29 ottobre 2003	3	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interrogazioni a riposta immediata	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 1 – Misure per contrastare la criminalità a Bari)	12
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Interventi finanziari a favore delle zone del Molise colpite dal terremoto del 2002 e dall'alluvione del 2003)	13
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 3 – Iniziative a tutela delle tradizioni culturali e religiose in Italia)	13
Disegno di legge S. 2020 (Approvato dal Senato) n. 4317	6	(Sezione 4 – Iniziative normative per garantire la conformità delle decisioni giudiziarie alla normativa vigente)	13
(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	6	(Sezione 5 – Aspirazione di alcune associazioni islamiche a costituirsi in partiti politici)	14
(Sezione 2 – Articolo 1)	6		
(Sezione 3 – Articolo 2)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Iniziative per determinare una riduzione delle tariffe RC auto)	15	(Sezione 4 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	33
(Sezione 7 – Tempi di presentazione dell'annunciato disegno di legge in materia di uso di stupefacenti)	16	(Sezione 5 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	34
(Sezione 8 – Iniziative normative volte ad introdurre nuove regole in materia di « democrazia sindacale »)	16	(Sezione 6 – Articolo 5 e relativa proposta emendativa)	34
Proposte di legge nn. 154-1196	17	(Sezione 7 – Articolo 6)	35
(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	17	(Sezione 8 – Articolo 7 e relativa proposta emendativa)	35
(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	17	(Sezione 9 – Ordini del giorno)	35
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	17	Proposte di legge nn. 900-1126	39
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	18	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	39
(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	20	(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	39
(Sezione 6 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	21	(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	39
(Sezione 7 – Articolo 5 e relativa proposta emendativa)	22	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	40
(Sezione 8 – Articolo 6 e relativa proposta emendativa)	22	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	41
(Sezione 9 – Articolo 7 e relativa proposta emendativa)	23	(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	41
(Sezione 10 – Ordini del giorno)	23	(Sezione 7 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	43
Proposta di legge n. 518	30	(Sezione 8 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	44
(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	30	(Sezione 9 – Articolo 7 e relativa proposta emendativa)	44
(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	30	(Sezione 10 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	45
(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	31	(Sezione 11 – Ordini del giorno)	45
		Interpellanza urgente)	47
		(Sezione 1 – Presunte irregolarità relative ad una gara di appalto del comune di Guastalla – Reggio Emilia)	47

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 29 ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Gislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pecorella, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Siniscalchi, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Gislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone,

Trantino, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERLINI: « Disposizioni concernenti l'obbligo di esposizione dell'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche » (4426);

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche » (4427);

ANGELA NAPOLI: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso » (4428);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MASCIA e VENDOLA: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente » (4429);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA ed altri: « Modifica dell'articolo 39 della Costituzione, in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali » (4430);

BUEMI ed altri: « Delega al Governo per il recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri » (4431).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72, del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

TARDITI e DANIELE GALLI: « Disposizioni in materia di detenzione di cani potenzialmente pericolosi » (4386) *Parere delle Commissioni I, XII e XIII.*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente):

BLASI ed altri: « Disposizioni per favorire il riequilibrio del territorio nazionale, per la tutela del suolo agrario delle aree rurali interne, marginali e di montagna e per l'istituzione del marchio "prodotti rurali italiani" » (4361) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 23 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione VENTURA ed altri n. 8/00041, approvata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) il 10 aprile 2003, concernente la rinegoziazione dei mutui degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

n. 107818 — *alla VI Commissione (Finanze);*

n. 103361 — *alla X Commissione (Attività produttive).*

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale concernente le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni dei fondi per gli investimenti di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

decreto n. 104643 — *alla VIII Commissione (Ambiente).*

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 30 maggio 2003, due decreti in data 7 luglio 2003, due

decreti in data 17 luglio 2003, un decreto in data 19 settembre 2003, un decreto in data 22 settembre 2003, un decreto in data 3 ottobre 2003 e un decreto in data 10 ottobre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 9 ottobre 2003 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto in data 6 ottobre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

due decreti in data 10 ottobre 2003 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto in data 27 agosto 2003 del Ministero delle infrastrutture e trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che

sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 3 ottobre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti in data 9 ottobre 2003 ed uno in data 20 ottobre 2003 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto in data 30 settembre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 ottobre 2003, pagina 13, prima colonna, penultima riga, il numero 9/3475/1 è sostituito con 9/4375/1; pagina 14, seconda colonna, ultima riga, il numero 9/3475/4 è sostituito con 9/4375/4.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2020 — COSTITUZIONE DELLA
« FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI
DI BARI », CON SEDE IN BARI, NONCHÉ DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PUBBLICI SPETTACOLI, FONDAZIONI LI-
RICO-SINFONICHE E ATTIVITÀ CULTURALI (APPROVATO
DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO) (4317)**

(A.C. 4317 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4317 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

*(Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e
Teatri di Bari)*

1. È costituita, con sede in Bari, la « Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari », ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministra-

zione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:

a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente designato dalla regione Puglia;

c) un componente designato dalla provincia di Bari;

d) un componente designato dal sindaco di Bari.

3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.

5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.

(A.C. 4317 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

(Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)

1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto

nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.

(A.C. 4317 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL
SENATO**

ART. 3.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: « entro il 31 luglio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2004 ».

2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per attività culturali ».

(A.C. 4317 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Fondazione Arturo Toscanini, istituzione musicale dell'Emilia Romagna,

è stata costituita nel 1994 per iniziativa della stessa regione, del comune e della provincia di Parma, è ora una delle maggiori e più dinamiche istituzioni musicali italiane, attiva nel campo della produzione sinfonica, della produzione lirica e della formazione professionale dei giovani nelle arti e nei mestieri dello spettacolo, ed è riconosciuta dall'Unione Europea quale ente formatore;

essa dispone di diverse sedi operative in altre città dell'Emilia Romagna e di numerosi complessi, attivi su base annuale: la Filarmonica Arturo Toscanini, destinata all'esecuzione del grande repertorio sinfonico con la presenza dei maggiori solisti e direttori d'orchestra internazionali; l'Orchestra stabile che agisce nelle produzioni operistiche, sia quelle prodotte autonomamente sia quelle realizzate dai teatri di tradizione dell'Emilia Romagna; il Coro della Fondazione Toscanini, impegnato tanto in ambito lirico che sinfonico; l'Accademia musicale Verdi-Toscanini, che gestisce le attività formative della fondazione e che dispone anch'essa di complessi artistici, composti dagli allievi dei corsi che organizza;

la Fondazione Toscanini è simbolo della più elevata qualità esecutiva;

essa è una novità assoluta nel panorama sinfonico italiano ed europeo e si è rapidamente guadagnata una vasta fama nazionale ed internazionale grazie ad una prestigiosa serie di concerti, tra i quali quelli diretti da Lorin Maazel;

la straordinaria qualità della produzione della Fondazione Toscanini, è valsa a quest'ultima l'invito a tenere presso l'aula del Senato della Repubblica il tradizionale concerto di Natale, alla presenza del Presidente della Repubblica e trasmesso dalla RAI in Eurovisione;

la Filarmonica Arturo Toscanini terrà concerti in Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Croazia, Turchia e Stati Uniti e sarà ospite di importanti teatri e festival in Italia,

impegna il Governo

a compiere ogni azione necessaria affinché venga riconosciuto alla fondazione Arturo Toscanini lo status di fondazione lirico-sinfonica operante nel settore musicale di prioritario interesse nazionale, sottoposta alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e del decreto legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

9/4317/1. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Motta, Marcora.

La Camera,

premesso che:

perdura una disparità tra Settentrione e Meridione d'Italia nella distribuzione dei finanziamenti pubblici destinati alle attività di spettacolo,

impegna il Governo

a preordinare, nell'ambito della manovra finanziaria per il 2004, le risorse necessarie a rendere possibile il riconoscimento del Teatro lirico di Catania quale fondazione lirico-sinfonica ai sensi della legislazione vigente.

9/4317/2. Carlucci.

La Camera,

premesso che:

la Fondazione Arturo Toscanini, istituzione musicale della regione Emilia-Romagna, è stata costituita per iniziativa della stessa regione, del comune e della provincia di Parma ed è oggi una delle maggiori e più dinamiche istituzioni musicali italiane, attiva nel campo della produzione sinfonica, della produzione lirica e della formazione professionale dei giovani nelle arti e nei mestieri dello spettacolo, ove è riconosciuta dall'Unione europea quale ente formatore;

la Fondazione dispone per la propria attività annuale di diverse realtà importanti: in campo scientifico la Filarmonica Arturo Toscanini, che ha riscosso molto successo in Italia e all'estero; a livello formativo l'Orchestra giovanile « Luigi Cherubini », creata insieme al Teatro alla Scala e affidata alla prestigiosa direzione musicale del maestro Riccardo Muti; inoltre il Coro della Fondazione Toscanini, impegnato in ambito lirico e sinfonico;

la Fondazione ha conosciuto negli ultimi anni un forte processo di crescita che le ha permesso di raggiungere i più alti livelli di produzione sia in campo sinfonico che lirico;

l'attività lirica ha avuto un enorme riconoscimento sia nel panorama sinfonico italiano che europeo grazie ad una serie di opere dirette dal maestro Franco Zeffirelli, che ha realizzato per la Fondazione gli allestimenti di Aida in occasione del centenario verdiano nel 2001 e di Traviata nel 2002, apprestandosi nel 2004 a realizzare Otello;

in campo sinfonico il livello raggiunto è stato provato anche dalla fiducia che il maestro Lorin Maazel ha riposto nella Filarmonica Arturo Toscanini, apprestandosi ad assumerne stabilmente la direzione musicale;

la Fondazione si è data una peculiare veste organizzativa produttiva, basata sulla capacità distributiva nel campo della musica classica e su elevata flessibilità gestionale, dimostrando di saper rispondere in modo continuativo alle esigenze del pubblico. Partendo dai tre principali centri produttivi di Parma, Busseto e Piacenza, dove nascono le sue attività liriche e sinfoniche, la Fondazione opera in maniera rilevante anche in tutta la regione Emilia-Romagna ed ha esteso la sua capacità di intervento anche ad altre importanti sedi produttive permanenti, tra cui figurano Roma e Firenze;

la Fondazione è oggi un ente accreditato alla formazione professionale in

campo musicale e culturale: essa opera con continuità attraverso i corsi di formazione e specializzazione per professori d'orchestra e per cantanti lirici;

l'attenzione e l'impegno verso i giovani sono testimoniati dalla presenza del maestro Riccardo Muti che, con la creazione dell'Orchestra giovanile Cherubini, ha voluto dare una ulteriore occasione di crescita agli allievi usciti dalle accademie d'orchestra del Teatro alla Scala e della Fondazione Toscanini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ammettere la Fondazione Arturo Toscanini al riconoscimento dello *status* di fondazione lirico-sinfonica operante nel settore musicale di prioritario interesse nazionale, sottoposta alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

9/4317/3. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Polledri.

La Camera,

premesso che:

in più occasioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sono stati presentati e accolti atti di indirizzo rivolti al Governo, sia nella attuale legislatura, sia nella precedente, con i quali hanno sollecitato l'adozione di un provvedimento istitutivo di un finanziamento annuale fisso a favore del Teatro lirico sperimentale « Adriano Belli » di Spoleto, che permetta la continuità e la programmazione delle sue importanti attività;

da oltre cinquanta anni il Teatro lirico sperimentale di Spoleto, istituzione peraltro riconosciuta persona giuridica fin dal 1981, licenzia ogni anno, al termine dei corsi e del concorso finale, praticamente

tutti i nuovi talenti italiani, oltre a quote significative di giovani cantanti di altri paesi europei, destinati ai primi posti della lirica, ponendosi al riguardo come il punto centrale ed irrinunciabile della selezione e del lancio professionale in Italia;

l'istituzione, pur segnalandosi tradizionalmente per singolare parsimonia nei costi sia di mantenimento e finanziamento sia di realizzazione e allestimento delle opere, invoca da tempo un sostegno stabile a fronte di problemi economici oggettivi che ne stanno addirittura e paradossalmente mettendo a rischio la sopravvivenza e l'attività;

le aspettative di tale fondamentale istituzione non possono non trovare congrua risposta nell'atto in cui si progettano e si realizzano altre e nuove, sia pur legittime e commendevoli, iniziative nel campo della lirica,

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento che destini e assicuri al Teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto un finanziamento annuale certo e cadenzato, di importo congruente con il ruolo, la funzione e i risultati acquisiti a vantaggio del mondo lirico italiano ed europeo;

ad assicurare, frattanto, prioritariamente, all'istituzione medesima un rafforzato sostegno finanziario, sempre rapportabile ai fini raggiunti e perseguiti negli anni in corso.

9/4317/4. Benedetti Valentini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4317, riguardante la costituzione della Fondazione lirico sinfonica del Teatro Petruzzelli di Bari,

premesso che:

nello stesso ambito territoriale di riferimento (Puglia e Lucania) è presente — come realtà operante e consolidata —

una compagine orchestrale, l'Orchestra «Magna Grecia» di Taranto e Potenza, che dalla sua fondazione impegna un gran numero di musicisti proponendo un'offerta musicale qualificata ed apprezzata non solo a livello locale e nazionale, ma che si è proposta con lusinghieri risultati anche oltre i confini italiani, tale che sarà presente a Parigi in occasione delle manifestazioni organizzate per il semestre di presidenza italiana della Unione europea;

l'impegno dell'Orchestra «Magna Grecia» in campo artistico ha consentito la realizzazione di notevoli opportunità di crescita culturale e socio-economica, che possono così essere di seguito sintetizzate:

una risposta all'esigenza di occupare giovani diplomati dalle nove istituzioni musicali, tra conservatori ed istituti musicali pareggiati, esistenti sul territorio pugliese e lucano;

l'impegno a creare posti di lavoro non inquinanti;

l'obiettivo di differenziare l'offerta culturale in un territorio alla costante ricerca di iniziative coordinate e durature;

la possibilità per i giovani del nostro meridione di manifestare spirito di iniziativa, impegno e fiducia;

sono, ormai, vari anni che l'Orchestra «Magna Grecia» di Taranto e Potenza chiede un giusto riconoscimento al Governo e pertanto, proprio nel momento in cui il Parlamento si sta impegnando a dare seguito all'impegno per la costituzione della Fondazione lirico sinfonica del Teatro Petruzzelli, non si possono dimenticare realtà — come quella richiamata — che occupa una media di 55 professori d'orchestra per 60 concerti annui;

al fine di non vanificare legittime aspettative che, pur pienamente meritevoli alla luce di considerazioni analoghe a quelle esposte, troppo spesso sono invece dimenticate,

impegna il Governo

ad attivare rapidamente e concretamente le procedure ministeriali volte a consentire all'Orchestra « Magna Grecia » di Taranto e Potenza di divenire ICO (Istituzione concertistico-orchestrata), potendo così avvalersi delle opportunità legate alle normative ed ai finanziamenti previsti in materia.

9/4317/5. (Nuova formulazione) Ostilio, Patarino, Tarantino, Pisicchio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini.

La Camera,

nell'approvare la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

impegna il Governo

a tener conto del protocollo d'intesa firmato a Bari in data 25 ottobre 2002 tra regione Puglia, provincia e comune di Bari, protocollo che sancisce la volontà dei tre enti locali di costituire il sistema integrato dei Teatri cittadini, questione assai importante per far sì che si ragioni non solo di distribuzione, ma anche di produzione culturale territoriale. Occasione appunto di promozione culturale, ma anche settore fondamentale di sviluppo dell'economia rispettoso delle vocazioni della città di Bari.

9/4317/6. Sasso, Caldarola, Rossiello, Pignionica, Nicola Rossi, Grignaffini, Chiaromonte, Carli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure per contrastare la criminalità a Bari)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ormai da molti mesi il capoluogo pugliese è balzato alla cronaca nera nazionale per un'inquietante sequenza di episodi delittuosi, che, per la quantità degli eventi verificatisi, per la loro drammatica entità, più volte sfociata in omicidi di persone incolpevoli, per la connessione logica degli episodi di violenza, si configura come una vera e propria guerra tra bande criminali;

tale guerra, motivata, secondo le valutazioni degli esperti criminologi, dalla ricerca di nuovi assetti e dall'affermarsi ancora incerto di nuove egemonie nel controllo dei più lucrosi traffici criminali, a cominciare dalla droga, ha devastato lo scenario lo scenario metropolitano, instaurando un clima di motivata paura nella cittadinanza, ferita nella sua dignità;

solo pochi giorni fa, l'ennesimo omicidio di un ragazzo innocente di venticinque anni ha sanzionato l'impraticabilità civile di una città, che viene colpita anche nella sua vitalità commerciale, che trovava il suo punto di forza nella tradizionale attitudine a considerarsi città sicura e praticabile in tutte le ore del giorno;

a fronte del drammatico scenario di guerriglia urbana, i cittadini baresi hanno potuto verificare un'attenzione da parte del Parlamento, attraverso la Commissione

d'inchiesta sul fenomeno della mafia, giunta in Puglia per la terza volta in pochi mesi, ma non sono riusciti a trovare riscontri tangibili da parte del Governo, se non nelle ultime ore attraverso un potenziamento della presenza delle forze dell'ordine;

tale potenziamento, peraltro insufficiente, rischia di non produrre alcun effetto tangibile se non si riuscirà a garantire un efficace coordinamento tra autorità di polizia ed autorità giudiziaria, in modo da evitare, per esempio, la libera circolazione di individui armati noti alle medesime autorità per precedenti penali;

né può essere trascurata la considerazione del fatto che, in un clima esasperato come quello di queste settimane, il tribunale di sorveglianza di Spoleto conceda il permesso premio ad un noto *capoclan*, senza tener conto del parere sfavorevole espresso già mesi addietro dalla questura di Bari, o che a ben dodici « sorvegliati speciali », sorpresi nella città vecchia in condizioni di aperta violazione delle prescrizioni del giudice, sia stata elevata solo una denuncia a piede libero —:

se e quali concrete azioni di efficace contrasto alla criminalità il Governo stia ponendo in essere, anche in un'ottica di sinergia tra forze di polizia e magistratura, e se non ritenga improcrastinabile intensificare al massimo l'impegno, per porre fine all'incubo dell'assedio civile che il capoluogo pugliese sta vivendo. (3-02802) (28 ottobre 2003)

(Sezione 2 – Interventi finanziari a favore delle zone del Molise colpite dal terremoto del 2002 e dall'alluvione del 2003)

RUTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

un anno fa è avvenuta la tragedia dei ventisette alunni della scuola « Jovine » di San Giuliano in Molise, quattordici comuni del cratere sono stati devastati dal terremoto: ben oltre due miliardi di euro la stima dei danni;

una straordinaria gara di solidarietà nazionale e internazionale ha affiancato l'operato efficace della protezione civile, nonché le risorse assegnate con il decreto-legge n. 245 del 2002 per fronteggiare la situazione di emergenza;

il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, in conferenza stampa, ha dato assicurazioni di una rapida ricostruzione in soli due anni, reperendo cospicui fondi nella legge finanziaria per il 2004 ;

si è aggiunta, poi, l'alluvione del 25 gennaio 2003, che ha devastato il basso Molise, arrecando ingenti danni sia alle famiglie, sia alle imprese;

il presidente della regione Molise, commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri per la ricostruzione *post-terremoto* e *post-alluvione*, ha assicurato, nella seduta del 9 settembre 2003 del consiglio regionale, che avrebbe chiesto un finanziamento di oltre un miliardo di euro per le emergenze del Molise nella legge finanziaria per il 2004 —:

se, conseguentemente alle dichiarazioni solennemente rese dal Presidente Berlusconi, il Governo abbia provveduto a stanziare adeguati finanziamenti per l'emergenza del Molise (fondi per la ricostruzione delle zone della provincia di Campobasso colpite dal terremoto del 31 ottobre 2002, fondi per i danni alluvionali del gennaio 2003) e, in caso affermativo, quali siano i provvedimenti cui

far riferimento per conoscere il preciso ammontare delle risorse disponibili per il 2004. (3-02803)

(28 ottobre 2003)

(Sezione 3 – Iniziative a tutela delle tradizioni culturali e religiose italiane)

ANTONIO LEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza del tribunale de L'Aquila, che ha disposto la rimozione del crocifisso nella scuola elementare e materna di Ofena, appare del tutto abnorme e, con ogni probabilità, *contra legem*;

tale decisione ha sollevato sconcerto e forti critiche da parte della stragrande maggioranza dei cittadini, di cui si è fatto interprete il Presidente della Repubblica, ricordando che anche un grande filosofo laico come Benedetto Croce aveva intitolato un suo scritto « Perché non possiamo non dirci cristiani »;

l'improvvida iniziativa, promossa dall'estremista islamico Adel Smith, viola una regola fondamentale di ogni civile convivenza, cioè l'obbligo per chi immigra in un Paese di rispettare le leggi, la religione, le tradizioni e la cultura del Paese ospitante —:

quali iniziative intenda assumere per garantire la tutela delle nostre tradizioni culturali e religiose. (3-02804)

(28 ottobre 2003)

(Sezione 4 – Iniziative normative per garantire la conformità delle decisioni giudiziarie alla normativa vigente)

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANNELLI, CARDIELLO, CARRARA, CA-

RUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 23 ottobre 2003 è stata depositata nella cancelleria del tribunale de L'Aquila un'ordinanza cautelare, che, in accoglimento di un ricorso, ha condannato un istituto comprensivo di scuola materna ed elementare, in persona del dirigente *pro tempore*, a rimuovere il crocifisso esposto;

il decreto regio n. 965 del 1924, articolo 118, e il decreto regio n. 1297 del 1928 dispongono che ogni aula abbia l'immagine del crocifisso;

il Consiglio di Stato, con un parere del 1988, ha affermato non solo che i due decreti regi sono ancora in vigore, ma che « a parte il significato per i credenti, il crocifisso rappresenta un simbolo della cultura cristiana come essenza universale, indipendentemente da una specifica confessione e come tale non in contrasto con la libertà religiosa »;

ai decreti regi si è continuato espressamente a dare attuazione con due circolari del ministero dell'istruzione, che hanno previsto che il crocifisso sia inserito nell'arredamento delle scuole dell'obbligo (circolare n. 367 del 1967) e che i dirigenti

scolastici si assicurino che il crocifisso sia esposto (circolare del 2 settembre 2002);

con sentenza del 13 ottobre 1998, la Cassazione ha affermato che nell'affissione del crocifisso non è ravvisabile una violazione della libertà religiosa, perché questa comporta solo che a nessuno possa essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso, ovvero contrastante con i suoi convincimenti;

il crocifisso, oltre ad essere segno distintivo del Cristianesimo, è soprattutto il simbolo dei valori che stanno alla base della nostra identità italiana, come lo stesso Presidente della Repubblica ha affermato, manifestando un sentimento comune —:

quali iniziative normative il Governo abbia adottato o intenda adottare affinché le decisioni giudiziarie siano ispirate al rigoroso rispetto delle leggi in vigore e, senza ledere l'autonomia del magistrato, affinché sia trovato un freno alle interpretazioni delle norme, che, in nome dei fondamenti della Costituzione, disattendono disposizioni e principi dell'ordinamento, così violando l'ineludibile principio della certezza del diritto. (3-02805)

(28 ottobre 2003)

(Sezione 5 - Aspirazione di alcune associazioni islamiche a costituirsi in partiti politici)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese stanno accadendo episodi, come quello connesso all'ordinanza del giudice Montanaro, volta alla

rimozione del crocifisso nelle scuole, dovuti a richieste rivolte alle nostre istituzioni da rappresentanti di associazioni islamiche che vanno contro le nostre tradizioni e portano, inevitabilmente, a destabilizzare equilibri sociali, che da secoli regolano la vita nelle nostre comunità;

la proposta di alcuni partiti politici di attribuire il diritto di voto per le elezioni amministrative agli immigrati extracomunitari ha portato alla nascita di associazioni politiche di ispirazione islamica, allo scopo di presentarsi come liste politiche per le prossime elezioni amministrative;

nel nostro Paese, in particolar modo dopo la strage dell'11 settembre 2001, sono stati arrestati da parte delle nostre forze dell'ordine numerosi fondamentalisti islamici collegati al terrorismo internazionale, fra cui *imam* e *leader* religiosi, e molte moschee e centri islamici sono considerati dalla magistratura non solo luoghi di culto, ma anche luoghi sovversivi in cui si pianifica la rivoluzione islamica, luoghi dediti anche al proselitismo e alla formazione al terrorismo;

la Costituzione italiana prevede la libertà di associazione, estesa anche alla costituzione di partiti politici, purché non si perseguano fini vietati ai singoli dalla legge penale e, in particolare, finalità di sovversione dell'ordinamento costituzionale;

la Costituzione italiana già contiene una precisa norma contro la costituzione di partiti antidemocratici, in riferimento al partito fascista —:

quale sia la posizione del Governo e quali siano le eventuali iniziative normative che l'Esecutivo intenda assumere con riferimento alle pretese di queste associazioni islamiche, contrarie alle nostre leggi e intenzionate a costituirsi in partiti politici, che, ispirandosi direttamente al Corano, si fanno portatori di valori e iniziative che palesemente contrastano con i dettami costituzionali, in particolar modo

con la concezione del diritto della famiglia, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (3-02806)

(28 ottobre 2003)

(Sezione 6 — Iniziative per determinare una riduzione delle tariffe RC auto)

NICOLA ROSSI, AGOSTINI, RUZZANTE, INNOCENTI, GAMBINI, FLUVI, BENVENUTO, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI, TOLOTTI, BUGLIO, CAZZARO, CIALENTE, LULLI, NIEDDU, QUARTIANI e RUGGHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i dati sugli aumenti subiti dai premi delle assicurazioni per la responsabilità civile auto dalla conclusione del regime dei prezzi amministrati sono noti ed allarmanti;

i limiti e gli ostacoli incontrati dalla liberalizzazione del comparto assicurativo sono sottolineati dalle sanzioni comminate alle principali compagnie di assicurazione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

l'accordo intervenuto fra il Governo e le compagnie di assicurazione era fondato sulla costanza dei premi;

l'introduzione della patente a punti ha determinato una sensibile riduzione degli incidenti, valutabile in circa il 25 per cento;

gli organi di stampa, inoltre, hanno segnalato una significativa riduzione dei furti di auto —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per determinare una riduzione delle tariffe delle assicurazioni per la responsabilità civile auto, coerente con la significativa riduzione dei livelli di incidentalità. (3-02807)

(28 ottobre 2003)

(Sezione 7 – Tempi di presentazione dell'annunciato disegno di legge in materia di uso di stupefacenti)

VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO, MANI-
NETTI, FILIPPO MARIA DRAGO, DI
GIANDOMENICO, MONGIELLO, CIRO
ALFANO, D'AGRÒ, PERETTI e MEREU.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per sapere — premesso che:

è stata annunciata, in più di un'oc-
casione, la presentazione di un disegno di
legge governativo in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope e
per la prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza;

tale disegno di legge si è reso neces-
sario sia per una nuova ondata di sostanze
stupefacenti che ha invaso il mercato ita-
liano sia per dar seguito all'impegno preso
dal Governo alla Camera dei deputati, in
sede di approvazione della risoluzione
n. 6-00015 del 30 gennaio 2002 ;

tra le misure di contrasto e preven-
zione alla lotta agli stupefacenti una partico-
lare importanza riveste l'azione di pre-
venzione e di sensibilizzazione del problema
nelle scuole, sia inferiori che superiori —:

quali siano i motivi che stanno de-
terminando il ritardo della presentazione
da parte del Governo del disegno di legge
menzionato in premessa. (3-02808)

(28 ottobre 2003)

(Sezione 8 – Iniziative normative volte ad introdurre nuove regole in materia di « democrazia sindacale »)

ALFONSO GIANNI, GIORDANO, BER-
TINOTTI, MASCIA, RUSSO SPENA,
DEIANA, TITTI DE SIMONE, MANTO-
VANI, PISAPIA, VALPIANA e VENDOLA.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per sapere — premesso che:

il Ministro per i rapporti con il
Parlamento, onorevole Carlo Giovanardi,

ha ritenuto di dovere inviare al Ministro
dell'interno, onorevole Beppe Pisanu, una
lettera per denunciare presunte irregola-
rità e violazioni di legge nelle azioni sin-
dicali promosse dalla Fiom, in particolare
a Modena;

successivamente, le associazioni indu-
striali di Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ferrara, Forlì e Cesena hanno
inviato una lettera al Presidente del Con-
siglio dei ministri, nella quale invocano
l'intervento del Governo contro le inizia-
tive sindacali promosse dalla Fiom, che
vengono, addirittura, considerate incosti-
tuzionali, mentre l'azione complessiva del
più importante sindacato dei metalmecca-
nici italiani viene giudicata « devastante »,
perché altererebbe, addirittura, « i principi
fondamentali del nostro ordinamento de-
mocratico » —:

quale sia il suo giudizio su tali ini-
ziative, che si presentano alquanto singo-
lari ed irrituali e appaiono contraddittorie
con il libero espletamento dell'azione sin-
dacale e del diritto di sciopero, tutelati
dalla nostra Costituzione, se non convenga
sul fatto che le circostanze richiamate
derivano dall'aver accettato un accordo
separato con organizzazioni sindacali non
rappresentative neppure della maggio-
ranza degli iscritti alle organizzazioni sin-
dicali nella categoria metalmeccanica e se,
dunque, non sia urgente adottare iniziative
normative in materia, tenuto anche conto
delle proposte di legge al riguardo già da
tempo depositate in Parlamento, volte alla
definizione di nuove regole in materia di
democrazia sindacale, in particolare per
quanto riguarda la necessità che le ipotesi
d'accordo contrattuali e sindacali siano
sottoposte a *referendum* tra le lavoratrici e
i lavoratori interessati, risolvendo così alla
radice e in modo democratico il conten-
zioso sulle validità *erga omnes* di accordi
e contratti. (3-02809)

(28 ottobre 2003)

PROPOSTA DI LEGGE: BOSSI; SCHMIDT ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (154-1196)

(A.C. 154 – Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 2 partecipa alla provincia di Monza e della Brianza se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione del comune stesso.

1. 5. Duilio.

(A.C. 154 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano approvati gli emendamenti 2.3 e 4.2 della Commissione, riformulati in un unico emendamento ai sensi del presente parere;

Sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.3 e 4.2 della Commissione, a condizione che l'emendamento 4.2 sia formulato come parte consequenziale dell'emendamento 2.3

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1 e 6.1 Di Teodoro in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 154 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza è costituita dai comuni di: Agrate Brianza, Alcurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bel-

lusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Severo, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la parola: Bernareggio,.

1. 7. Duilio.

Al comma 2, sopprimere la parola: Cambiagio,.

1. 8. Duilio.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la parola: Caponago,.

1. 9. Duilio.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la parola: Carugate,.

1. 1. Duilio.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Cavenago di Brianza, aggiungere le seguenti: Ceriano Laghetto,

*** 1. 2.** Duilio, Quartiani.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Cavenago di Brianza, aggiungere le seguenti: Ceriano Laghetto,.

*** 1. 3.** Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Cavenago di Brianza, aggiungere le seguenti: Ceriano Laghetto,

*** 1. 6.** Mascia.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: Lentate sul Seveso,

1. 4. Duilio.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 2 partecipa alla provincia di Monza e della Brianza se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione del comune stesso.

1. 5. Duilio.

(A.C. 154 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La provincia di Milano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione

della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Milano.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Monza e della Brianza, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

2. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: da un commissario nominato dal Ministro dell'interno con le seguenti: , non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 910.360 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di euro 16.896.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro

15.394.971, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 1.501.940, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 3. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'Assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. 4. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nella ripartizione delle risorse effettuata ai sensi dell'articolo 5, una quota non inferiore al 50 per cento è comunque destinata al territorio della Brianza, eccettuata Monza.

2. 1. Di Teodoro.

Al comma 3, sostituire le parole: per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale *con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia.

2. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: degli organi provinciali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli organi elettivi

della provincia di Milano, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

2. 6. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

2. 7. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. 8. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 154 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo,

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'articolo 75 *fino alla fine del comma con le seguenti:* dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

3. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3-bis.

3. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 154 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Con-

siglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

4. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 154 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Monza e della Brianza per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Milano, dei fondi di spettanza della provincia di Monza e della Brianza.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di

Milano e la provincia di Monza e della Brianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 154 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 6.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli organi e gli uffici della provincia di Monza e della Brianza hanno carattere decentrato sul territorio e garantiscono piena accessibilità ai cittadini di tutti i comuni della provincia.

6. 1. Di Teodoro.

(A.C. 154 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 7.**

Sopprimerlo.

7. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 154 – Sezione 10)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

i provvedimenti di istituzione di nuove province potranno riguardare in futuro altri territori,

impegna il Governo

al fine dell'istituzione di nuove province, laddove i territori interessati siano fortemente caratterizzati da una comune identità storico-culturale, da un'uniformità di territorio con la derivante omogeneità del tessuto socio-economico e delle attività imprenditoriali, a valutare l'opportunità di diminuire sensibilmente il parametro dei duecentomila abitanti richiesto come limite minimo. Le istituende province devono dimostrare la propria autosufficienza a gestirsi attraverso le dotazioni economi-

che derivanti dalla decurtazione delle risorse economiche delle province che cedono una parte del proprio territorio.

9/154/1. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Filippo Maria Drago, Nicolosi, Fallica, Mormino, Grimaldi.

La Camera,

premessi che:

la provincia di Monza e della Brianza è l'esito istituzionale di un processo di generazione la cui origine è collocabile nell'evoluzione delle istituzioni locali che insistono nell'area milanese rappresentata dai suoi enti locali, *in primis* la provincia di Milano ed i comuni dell'area milanese;

la procedura ordinaria per la formazione di nuove province, così come viene definita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, e dall'articolo 133 della Costituzione, nel caso della provincia di Monza e della Brianza deve misurarsi anche con le norme previste dall'articolo 23 del testo unico che norma in modo nuovo la costituzione delle città metropolitane a partire dal 1999, anno in cui gli articoli 16 e 17 della legge 3 agosto 1999, n. 265, hanno completamente riformulato la disciplina relativa alle aree e alle città metropolitane medesime;

la costituzione della nuova provincia di Monza e della Brianza fa riferimento ad un procedimento di adesione alla stessa da parte di comuni appartenenti alla provincia di Milano intervenuto precedentemente all'introduzione delle nuove norme relative alla città metropolitana, non più configurabile come una fase di automatico sviluppo dell'area metropolitana, e poiché antecedentemente all'introduzione della nuova normativa i confini dell'area metropolitana milanese coincidevano con quelli della provincia di Milano, lo scenario

istituzionale di riferimento nel quale dovranno deliberare in ordine all'adesione alla nuova provincia i comuni interessati inadempienti al procedimento richiesto differisce, in termini di possibili opzioni disponibili, dallo scenario di riferimento per quei soggetti istituzionali deliberanti la proposta di costituzione della provincia di Monza e della Brianza nel periodo precedente il 1999 e l'introduzione del decreto legislativo n. 267 del 2000, giacché oggi è nella disponibilità dei comuni delle aree metropolitane l'istituzione di una città metropolitana definita nel Titolo V della Costituzione, quale livello costitutivo della Repubblica;

l'area metropolitana milanese, nel cui territorio si ridefiniranno funzioni, assetti ed organizzazione amministrativa, nonché i collegi elettorali per l'elezione dei Consigli provinciali così come risultanti a seguito dell'istituzione della nuova provincia (la quale infatti reca con sé anche il ridisegno dei collegi della provincia originaria), ha rilevanza nazionale;

la costituzione stessa della nuova provincia assume valore nel contribuire a rendere più efficiente ed efficace il ruolo delle istituzioni locali, a favorire le condizioni per un'adeguata qualità e funzionalità dei servizi pubblici locali e a rendere più razionale e partecipato il governo del territorio nel rispetto dell'ambiente naturale, del contesto storico e delle tradizioni culturali di ogni comunità locale interessata;

la nuova provincia assumerà viepiù valore se non rappresenterà l'occasione per l'avvio di una segmentazione ulteriore del territorio milanese non riferibile a progetti consensualmente adottati dalle comunità locali dell'area metropolitana in questione;

la costituzione di altre province romperebbe l'unitarietà di riferimento istituzionale dell'area milanese prima che si siano espressi gli enti locali interessati, compresi i rappresentanti del capoluogo medesimo, in ordine all'eventualità di avviare la procedura di costituzione della città metropolitana,

impegna il Governo

a sostenere, ove espressamente richiesto degli enti locali interessati, l'istituzione della città metropolitana milanese comprendente tutti i comuni consenzienti appartenenti alla provincia di Milano così come risultante dall'istituzione della nuova provincia di Monza e della Brianza, anche tramite opportuni impegni di carattere finanziario a valere dalla legge finanziaria per l'anno 2003, avendo a riferimento, come positivo esempio, le modalità con le quali sono state attribuite risorse per Roma capitale;

a monitorare lo stato delle deliberazioni di adesione alla nuova provincia di Monza e della Brianza da parte di quei comuni i cui consigli comunali non si sono ancora pronunciati e a far rispettare, di concerto con la regione, le deliberazioni dei comuni anche nel caso in cui le delibere si configurassero come contrarietà all'adesione alla nuova provincia;

a garantire che l'istituzione di nuove province e città metropolitane non rappresenti un ulteriore appesantimento burocratico per i cittadini interessati.

9/154/2. Quartiani, Pollastrini, Fumagalli, Raffaldini, Capitelli, Tolotti, Ruzante.

La Camera,

in occasione dell'esame delle proposte di legge nn. 154-1196-A, 518-A e 900-1126-A, istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo;

premesso che:

la riforma del Titolo V della Costituzione approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, nel riformare l'articolo 114, realizza un'equiparazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali quali enti costitutivi, su un piano di equiordinazione, della Repubblica;

la citata riforma costituzionalizza il principio di sussidiarietà, in particolare sul piano della assegnazione delle funzioni amministrative, prevedendo una distribuzione dal basso delle competenze tra i diversi livelli di governo;

l'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, conferisce una delega al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento;

l'indagine conoscitiva sull'istituzione di nuove province che è in corso di svolgimento presso la Commissione Affari costituzionali della Camera ha fatto chiaramente emergere la necessità di ripensare le attuali distribuzioni degli enti intermedi a favore di una rifunzionalizzazione in grado di corrispondere alle aspettative delle comunità territoriali;

le aspettative che stanno a fondamento della creazione delle nuove province vanno valutate non solo alla luce degli aspetti dimensionali delle comunità di riferimento, ma anche delle realtà storiche e socio-economiche che suggeriscono la creazione di un nuovo ente intermedio;

le valutazioni che devono essere compiute circa l'istituzione di una nuova provincia non devono arrestarsi dinanzi alla considerazione dei maggiori oneri che ne derivano per il bilancio statale, ma devono al contrario tener conto dei riflessi positivi che si producono sulla cittadinanza sotto il profilo della maggior efficienza e tempestività nell'erogazione di determinati servizi, che si riverbera anche in un risparmio di risorse,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative legislative dirette ad una rifunzionalizzazione delle

province idonea a corrispondere alle esigenze sopra segnalate, alla luce delle più recenti innovazioni legislative e costituzionali, nonché tenendo in considerazione le risultanze della citata indagine conoscitiva.

9/154/3. Gibelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 21 del Testo unico sugli enti locali, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 133 e 117 della Costituzione detta una serie di criteri in grado di garantire un adeguato grado di rappresentatività alla proposta dei comuni, titolari del diritto d'iniziativa e specificatamente che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata;

lo stesso articolo 21 del Testo unico stabilisce che le regioni emanino norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni predetti dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province;

dall'indagine conoscitiva sulla « Istituzione di nuove province » condotta dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati va emergendo, netta e chiara, l'esigenza di attribuire autonoma dignità ad alcune realtà territoriali che, si contraddistinguono per diverse ragioni rispetto al territorio di cui fanno attualmente parte e che potrebbero utilmente collocarsi in questo innovativo contesto costituzionale, considerando la struttura e la funzione stessa della provincia attuale quale forma di aggregazione territoriale intermedia;

emerge dalla predetta relazione che vanno promosse e viste con favore quelle proposte dirette a dare adeguato riconoscimento ad aree di particolare interesse sotto il profilo economico, sociale e culturale dotate di specifica individualità;

elementi sintomatici, riferibili all'esigenza di creare nuovi organismi provinciali possono richiamarsi:

a) l'unitarietà e l'omogeneità storica, sociale, culturale ed economica dei territori interessati;

b) l'importanza economica e la solidità della relativa struttura produttiva;

c) la tendenza a creare vere e proprie reti industriali;

d) la significatività dei dati statistici e demografici;

e) la localizzazione nel territorio interessato di importanti uffici e strutture statali, giudiziarie, scolastiche, universitarie e sanitarie nonché di importanti associazioni industriali;

f) la presenza di notevoli ed attrezzati servizi pubblici;

g) la densità abitativa, edilizia ed industriale;

h) la presenza sul territorio di rilevanti iniziative promozionali ed anche sportive;

i) la presenza di beni culturali ed ambientali e paesaggistici di notevole interesse;

j) l'esigenza di risolvere problematiche connesse alla viabilità stradale;

l'istituzione di nuove province deve sottintendere la presenza di condizioni indispensabili per accrescere l'efficienza di aree che possono così migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività capaci di razionalizzare l'organizzazione interna del distretto e favorire armonicamente lo sviluppo economico sociale e culturale dell'intero territorio;

impegna il Governo

ad accogliere nel proprio indirizzo e promuovere le iniziative legislative che hanno ad oggetto l'istituzione di nuove province nel rispetto delle previsioni normative richiamate ed in linea con i parametri sopra indicati.

9/154/4. Paolo Russo.

La Camera,

considerato che l'istituzione delle province di Fermo, Barletta e Monza innesca un processo di decentramento amministrativo consono alle vocazioni territoriali e alla ridefinizione del quadro amministrativo complessivo del nostro paese;

l'applicazione del titolo V della Costituzione rende plastica l'idea di un ridisegno istituzionale che tenga conto delle Province come luogo di potere sussidiario fra municipalità e regioni;

visto l'atto Camera n. 2739 che registra la presentazione di una mia proposta di legge per « la istituzione della Provincia di Melfi », in Basilicata;

tenuto conto che Melfi, città ove ebbe sede l'approvazione degli storici « Statuti Federiciani », è in possesso degli analoghi requisiti formali e sostanziali delle istituende province di Fermo, Barletta e Monza;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di adottare iniziative finalizzate alla istituzione della provincia di Melfi in Basilicata per le ragioni espresse in premessa.

9/154/5. Blasi.

La Camera,

considerato che l'istituzione delle Province di Fermo, Barletta e Monza innesca un processo di decentramento amministrativo consono alle vocazioni territoriali e alla ridefinizione del quadro amministrativo complessivo del nostro paese;

l'applicazione del titolo V della Costituzione rende plastica l'idea di un ridisegno istituzionale che tenga conto delle province come luogo di potere sussidiario fra municipalità e regioni;

visto l'atto Camera che registra la presentazione di una proposta di legge per « la istituzione della Provincia di Alba », in

Piemonte, che racchiude il prestigioso territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero;

tenuto conto che il territorio di Alba esprime enormi ed autonome potenzialità di ordine socio-economico, con valenze turistiche che raggiungono l'eccellenza, e, dunque, è in possesso degli analoghi requisiti formali e sostanziali delle istituende province di Fermo, Barletta e Monza;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di adottare iniziative finalizzate alla istituzione della provincia di Alba in Piemonte per le ragioni espresse in premessa.

9/154/6. Crosetto.

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinata, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinata, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

* 9/154/7. Zorzato, Giudice.

La Camera,

considerato che la istituzione della, provincia di Melfi, per ragioni storiche, territoriali, economiche e sociali, è una diffusa e legittima rivendicazione delle popolazioni e dei comuni ricadenti nell'area omogenea del Vulture-Melfese-Alto-brano;

visto che, in attuazione delle procedure previste dall'attuale normativa, il Consiglio regionale della Basilicata all'unanimità ha deliberato il proprio parere favorevole alla istituzione della nuova provincia;

impegna il Governo

ad individuare i fondi necessari per una corretta copertura finanziaria al fine di consentire l'accelerazione dell'esame delle proposte di legge relative alla istituzione

della Provincia di Melfi, attualmente ferme nella competente Commissione Affari costituzionali.

9/154/8. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

* 9/154/9. Alberto Giorgetti, Armani, Perretti.

La Camera,

premesso che:

la prima proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano risale al 1920 a firma dell'onorevole Camillo Corradini, riproposta da Benedetto Croce, Morelli e Lussu, e successivamente nel 1986 da una proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da ben 52.726 cittadini votanti;

la proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano soddisfa i criteri territoriali e demografici con una particolare identità sotto il profilo economico, sociale, culturale richiesti dalla legge n. 142 del 1990 e dall'articolo 133 della Costituzione;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative affinché si possa avviare immediatamente l'esame, la discussione della proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano;

ad individuare i fondi necessari per una corretta copertura finanziaria per l'istituzione della provincia di Avezzano.

9/154/10. De Laurentiis.

La Camera,

impegna il Governo

nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, a promuovere il carattere territorialmente decentrato degli uffici periferici delle amministrazioni statali della

provincia di Monza e della Brianza in modo da garantirne la piena accessibilità a tutti gli abitanti di tutti i comuni della provincia, formulando conseguenti criteri di ripartizione delle risorse rese disponibili dalla presente legge.

9/154/11. Di Teodoro.

**PROPOSTA DI LEGGE: SINISI E NICOLA ROSSI: ISTITUZIONE
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (518)**

(A.C. 518 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, ai sensi dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione,
siano approvati gli emendamenti 2.2 e 4.2
della Commissione, riformulati in un
unico emendamento ai sensi del presente
parere;

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.2 e 4.2 della
Commissione, a condizione che l'emenda-
mento 4.2 sia formulato come parte con-
sequenziale dell'emendamento 2.2.;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti
nel fascicolo n. 2.

(A.C. 518 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI
PROPONENTI**

ART. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia è
istituita la provincia di Barletta-Andria-
Trani.

2. La provincia di Barletta-Andria-
Trani è costituita dai comuni di Andria,
Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Co-
rato, Margherita di Savoia, Minervino
Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di
Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è
situato nelle città di Barletta, Andria e
Trani.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE**

ART. 1.

*Al comma 2, sopprimere la parola: Co-
rato.*

1. 1. Carlucci.

(Approvato)

*Al comma 2, sopprimere le parole: Ruvo
di Puglia.*

1. 2. Carlucci.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: nelle città di Barletta, Andria e Trani con le seguenti: nella città di Barletta.

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 4, sopprimere le parole: , nell'ambito delle città capoluogo,;

al comma 5, sopprimere le parole: le sedi e.

***1. 3.** Lorusso, Lumia.

Al comma 3, sostituire le parole: nelle città di Barletta, Andria e Trani con le seguenti: nella città di Barletta.

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 4, sopprimere le parole: , nell'ambito delle città capoluogo, ;

al comma 5, sopprimere le parole: le sedi e.

***1. 4.** Massidda.

Al comma 3, sostituire le parole: nelle città di Barletta, Andria e Trani con le seguenti: nella città di Trani.

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 4, sopprimere le parole: , nell'ambito delle città capoluogo, ;

al comma 5, sopprimere le parole: le sedi e.

1. 5. Carlucci.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1.6, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 6. 1. Nicola Rossi, Sinisi, Innocenti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia. Fino alla determinazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Trani.

1. 6. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 518 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Bari e di Foggia.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

2. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: da un commissario nominato dal Ministro dell'interno con le seguenti: , non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di euro

910.360 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di euro 16.896.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 15.394.971, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 1.501.940, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 2. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'Assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: per il presidente della provincia e il consiglio provinciale *con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia.

2. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: degli organi provinciali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

2. 5. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

2. 6. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. 7. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 518 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo,

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'articolo 75 *fino alla fine del comma con le seguenti:* dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

3. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*.

3. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 518 – Sezione 5)**ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 4.**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 4.**

Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

4. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 518 – Sezione 6)**ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 5.**

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in

proporzione alle dimensioni territoriali dei tre enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle tre province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province di Bari e Foggia, dei fondi di spettanza della provincia di Barletta-Andria-Trani.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 518 — Sezione 7)

ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore

della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

(A.C. 518 — Sezione 8)

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 518 — Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati

dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al

trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

* 9/518/1. Zorzato, Giudice.

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente

di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

* 9/518/2. Garnero Santanchè, Armani, Alberto Giorgetti, Peretti, Giudice.

La Camera,

nell'ambito dell'istituzione della sesta provincia pugliese, con triplice denominazione, vista la rilevanza storico artistica culturale della città di Trani che già nel 1963 era punto di riferimento dell'intero Mediterraneo, in quell'anno infatti a Trani furono emanati gli *Ordinamenta Maris*, il primo codice marittimo e poiché sin dal 1585 Trani è stato capoluogo di provincia dal momento che Filippo II d'Asburgo vi stabilì la sede della sacra regia udienza che comprendeva provincia, prefettura e comando dell'esercito,

impegna il Governo

ad attribuire alla città di Trani i seguenti uffici: la prefettura, la questura, il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comando provinciale della Guardia di finanza, la direzione provinciale del tesoro e gli altri uffici disponibili all'istituzione della nuova provincia.

9/518/3. Carlucci.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 21 del Testo unico sugli enti locali, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 133 e 117 della Costituzione detta una serie di criteri in grado di garantire un adeguato grado di rappresentatività alla proposta dei comuni, titolari del diritto d'iniziativa e specificatamente

che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata;

lo stesso articolo 21 del testo unico stabilisce che le regioni emanino norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni predetti dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province;

dall'indagine conoscitiva sulla « Istituzione di nuove province » condotta dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati va emergendo, netta e chiara, l'esigenza di attribuire autonoma dignità ad alcune realtà territoriali che, si contraddistinguono per diverse ragioni rispetto al territorio di cui fanno attualmente parte e che potrebbero utilmente collocarsi in questo innovativo contesto costituzionale, riconsiderando la struttura e la funzione stessa della provincia attuale quale forma di aggregazione territoriale intermedia;

emerge dalla predetta relazione che vanno promosse e viste con favore quelle proposte dirette a dare adeguato riconoscimento ad aree di particolare interesse sotto il profilo economico, sociale e culturale dotate di specifica individualità;

elementi sintomatici, riferibili all'esigenza di creare nuovi organismi provinciali possono richiamarsi:

a) l'unitarietà, e l'omogeneità storica, sociale, culturale ed economica dei territori interessati;

b) l'importanza economica e la solidità della relativa struttura produttiva;

c) la tendenza a creare vere e proprie reti industriali;

d) la significatività dei dati statistici e demografici;

e) l'esistenza nel territorio interessato di importanti uffici e strutture statali, giudiziarie, scolastiche, universitarie e sanitarie nonché di importanti associazioni industriali;

f) la presenza di notevoli ed attrezzati servizi pubblici;

g) la densità abitativa, edilizia ed industriale;

h) la presenza sul territorio di rilevanti iniziative promozionali ed anche sportive;

i) la presenza di beni culturali ed ambientali e paesaggistici di notevole interesse;

j) l'esigenza di risolvere problematiche connesse alla viabilità stradale;

l'istituzione di nuove province deve sottintendere la presenza di condizioni indispensabili per accrescere l'efficienza di aree che possono così migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività

capaci di razionalizzare l'organizzazione interna del distretto e favorire armonicamente lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio;

impegna il Governo

a valutare sollecitamente e con attenzione le iniziative legislative che hanno ad oggetto l'istituzione di nuove province nel rispetto delle previsioni normative richiamate ed in linea con i parametri sopra indicati.

9/518/4. Russo, Blasi, De Laurentiis, Mondello.

**PROPOSTE DI LEGGE: TANONI; ZAMA: ISTITUZIONE
DELLA PROVINCIA DI FERMO (900-1126)**

(A.C. 900 – Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione di ciascun comune.

2. 6. Ruggieri.

(A.C. 900 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano approvati gli emendamenti 4.3 e 5.4 della Commissione, riformulati in un unico emendamento ai sensi del presente parere;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 4.3 e 5.4 della Commissione, a condizione che l'emendamento 5.4 sia formulato come parte consequenziale dell'emendamento 4.3

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.2 e 6.1 Ruggieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 900 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1. 1. Ruggieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. La provincia di Ascoli Piceno assume la seguente denominazione: « Ascoli Piceno — Fermo ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica della denominazione della provincia di Ascoli Piceno.

1. 2. Duca.

(A.C. 900 — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è composta dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montapone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Cor-

rado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Ruggieri.

Al comma 1, sopprimere la parola: Amandola,

2. 2. Ruggieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: Montefalco Appennino, Montefortino,

2. 3. Ruggieri.

Al comma 1, sopprimere la parola: Smerillo,

2. 4. Ruggieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , Civitanova Marche.

2. 5. Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione di ciascun comune.

2. 6. Ruggieri.

(A.C. 900 – Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Ascoli Piceno.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 3.**

Sopprimerlo

***3. 1.** Ruggieri.

(Approvato)

Sopprimerlo

***3. 2.** La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 900 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La provincia di Ascoli Piceno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Ascoli Piceno.

4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Fermo, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 4.**

Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

4. 2. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno

4. 1. Ruggieri.

Al comma 2, sostituire le parole: da un commissario nominato dal Ministro dell'interno con le seguenti: , non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il

commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 910.360 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di euro 16.896.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 15.394.971, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 1.501.940, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 3. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'Assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale con le seguenti: degli organi elettivi della provincia.

4. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: degli organi provinciali fino alla fine del comma con le seguenti: degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

4. 6. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle

prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

4. 7. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. 9. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. — 1. Entro il termine di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 maggio 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*.

4. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 900 — Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nel

termine di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo.

5. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno

5. 1. Ruggieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 4.600 milioni con le seguenti: 50 milioni di euro

5. 2. Ruggieri.

(A.C. 900 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Fermo per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle

due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Fermo dal bilancio della provincia di Ascoli Piceno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

6. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 90 con la seguente: 70.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 10 con la seguente: 30

6. 1. Ruggieri.

Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 dicembre

6. 2. Ruggieri.

(A.C. 900 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli

altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono attribuiti fino alla fine del comma con le seguenti: rimangono nella competenza degli organi e uffici della provincia di Ascoli Piceno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7. 2. Ruggieri.

(A.C. 900 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 900 – Sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinata, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

* 9/900/1. Zorzato, Giudice.

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte

corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

* 9/900/2. Alberto Giorgetti, Peretti, Armani.

INTERPELLANZA URGENTE

(Sezione 1 – Presunte irregolarità relative ad una gara di appalto del comune di Guastalla – Reggio Emilia)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere – premesso che:

in data 1° agosto 2003, uno degli interpellanti ha presentato presso gli uffici della squadra mobile della questura di Reggio Emilia una denuncia su presunti illeciti nella gestione di una gara di appalto del comune di Guastalla (Reggio Emilia);

l'appalto riguardava l'erogazione di un servizio di ristorazione in alcuni servizi comunali e la gara si è conclusa con l'aggiudicazione all'unico concorrente partecipante ammesso, che è la Cir srl di Reggio Emilia;

il presunto illecito riguarderebbe un *file* di testo pubblicato nel sito del comune di Guastalla, relativo alla gara d'appalto citata, che, visti i dati di proprietà di tale *file* di testo, sembrerebbe prodotto su *computer* licenziato alla Cir srl –:

se non si ravvisino irregolarità da parte del comune di Guastalla (Reggio Emilia), avendo pubblicato un bando che sembrerebbe essere stato prodotto da un *computer* licenziato alla Cir srl, unica vincitrice del bando;

se l'amministrazione comunale di Guastalla abbia ottemperato agli obblighi di legge relativi alla pubblicità dei bandi ed alla trasparenza amministrativa;

se, ad oggi, in merito alla vicenda oggetto di denuncia siano state avviate indagini.

(2-00924)

« Cè, Polledri ».

(14 ottobre 2003)